

(N. 1026)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEI, GRAZIOLI, CODAZZI Alessandra, BOMBARDIERI, TOROS, FOSCHI, AGNELLI e GIACOMETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1977

Riscatto dei periodi di frequenza di corsi professionali aziendali

ONOREVOLI SENATORI. — È obiettivo comune e generale di tutti i lavoratori dipendenti avere un ordinamento previdenziale pressochè uniforme.

Questo fine non è di facile realizzazione, poichè vi sono norme diverse che regolano i vari settori lavorativi.

Desideriamo pertanto sottolineare la necessità di norme uniformi e appropriate secondo criteri di uguaglianza, di giustizia e di socialità.

Noi chiediamo dunque alle forze politiche di sanare delle diversificazioni esistenti nei trattamenti di pensione degli allievi dei corsi delle scuole professionali aziendali, svoltisi a partire dal 1945. Infatti per tali corsi i contributi furono versati soltanto per un periodo di tempo inferiore ad un anno solare, dopo di che non venne più effettuato il versamento dei contributi stessi.

Risulta da documenti di quel tempo che, per ragioni che non si è riusciti a chiarire, dal 1° settembre 1946 gli allievi delle scuole

professionali aziendali non vennero più considerati dalle aziende apprendisti, per i quali è prevista la copertura assicurativa, ma studenti e, quindi, come tali non aventi diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie.

Come conseguenza di questo fatto gli ex allievi non hanno, agli effetti della pensione di invalidità e vecchiaia, alcuna copertura per il periodo trascorso in dette scuole, pur essendo stato riconosciuto valido questo periodo agli effetti dell'anzianità aziendale.

Ora che gli ex allievi più anziani di detti corsi hanno ormai toccato e superato i trenta anni di anzianità nell'azienda e si avvicina quindi per essi il momento in cui potrebbero fruire della pensione di anzianità, alla quale molti di essi sarebbero interessati, la questione della mancata copertura previdenziale degli anni trascorsi a frequentare i corsi diventa per essi della massima importanza.

Poichè la pensione di anzianità si acquisisce dopo 35 anni di lavoro e di versamento

dei contributi, gli ex allievi di corsi aziendali al compimento di 35 anni di anzianità presso l'azienda dovrebbero attendere ancora qualche anno prima di raggiungere questa anzianità anche agli effetti contributivi.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che si intende sottoporre al vostro esame mira a porre in essere un atto di giustizia nei confronti dei suddetti ex allievi di scuole professionali aziendali. Si tratta infatti solo di applicare la normativa del riscatto, perchè possa essere considerato valido ai fini del trattamento di pensione il periodo di tempo impiegato a frequentare i corsi stessi.

Pensiamo che una legge per il riscatto di cui sopra sia giustificabile, considerata la diversa struttura e i diversi obiettivi che le scuole professionali aziendali presentano rispetto alle scuole ordinarie anche tecniche o professionali, del tipo previsto e riconosciuto dallo Stato, il che ci sembra stabilire una certa affinità fra la situazione degli allievi delle scuole aziendali e quella degli apprendisti.

D'altra parte, si deve tener presente che è già stato da tempo consentito di riscattare gli anni impiegati per la frequenza di corsi di laurea ai sensi dell'articolo 50 della

legge n. 153 del 30 aprile 1969, modificato dall'articolo 2^{novies} della legge n. 114 del 16 aprile 1974: sarebbe una evidente ingiustizia negare uguale possibilità di riscatto a coloro che hanno impiegato un periodo della loro gioventù, non nelle aule universitarie, ma nelle scuole gestite dalle aziende per conseguire una professione.

Pensiamo poi che dare agli ex allievi, che lo desiderano, la possibilità di ottenere il pensionamento per anzianità al raggiungimento del trentacinquesimo anno di anzianità nell'azienda, o comunque di facilitare il pensionamento in anticipo, costituisca, specie nel momento attuale, un provvedimento utile per rendere disponibili posti di lavoro e contribuire alla soluzione del problema dell'occupazione dei giovani.

Infatti, con la normativa proposta si subordina la possibilità di esercitare il riscatto alla risoluzione del rapporto di lavoro, il che consente di rendere disponibili nuovi posti di lavoro.

Il disegno di legge si compone di tre articoli: l'articolo 1 individua le categorie di lavoratori che possono esercitare il diritto di riscatto; l'articolo 2 stabilisce le modalità per ottenere il riscatto; l'articolo 3 fissa i criteri per il versamento dei contributi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I lavoratori dipendenti da imprese industriali, che intendono risolvere il loro rapporto di lavoro alla data del conseguimento dei 35 anni di contribuzione necessaria per il diritto alla pensione di anzianità, o al raggiungimento dell'età minima per il diritto alla pensione di vecchiaia, se hanno frequentato corsi di formazione professionale aziendale, per i quali non era previsto l'obbligo del versamento dei contributi ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, possono riscattare i periodi di

tempo impiegati a frequentare tali corsi, al fine del loro trattamento di pensione, versando la riserva matematica che sarà determinata dall'INPS sulla base della retribuzione da essi percepita all'atto della domanda del riscatto, con le norme fissate dal successivo articolo 2.

Art. 2.

Il riscatto dei periodi di tempo, impiegati per la frequenza dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1, avviene a domanda degli interessati, rivolta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, mediante produzione di un regolare attestato di frequenza ai corsi, rilasciato dall'azienda presso la quale il lavoratore ha frequentato i corsi stessi.

Alla domanda deve essere altresì allegata copia dell'atto di risoluzione del rapporto di lavoro decorrente dalla data di accoglimento da parte dell'INPS della domanda stessa.

Art. 3.

Il 50 per cento della riserva matematica da versare all'INPS, determinata come all'articolo 1, è a carico dei lavoratori interessati; il rimanente 50 per cento è, per metà, a carico dell'azienda dalla quale il lavoratore risolve il rapporto di lavoro e, per l'altra metà, è coperto dal fondo dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardanti il riscatto dei corsi di laurea.